



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 settembre 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0262(COD)**

**11188/20
ADD 1**

**SOC 563
EMPL 410
SAN 326
IA 66
CODEC 883**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, direttore, per conto della segretaria generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 571 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 571 final ANNEX.

All.: COM(2020) 571 final ANNEX



Bruxelles, 22.9.2020
COM(2020) 571 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro**

{SEC(2020) 302 final} - {SWD(2020) 183 final} - {SWD(2020) 184 final}

ALLEGATO

1. Nell'allegato III, punto A, della direttiva 2004/37/CE la riga relativa al benzene è sostituita dalla seguente:

Nome agente	N. CE ⁽¹⁾	N. CAS ⁽²⁾	Valori limite						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ⁽³⁾			Breve durata ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Benzene	200-753-7	71-43-2	0,66	0,2	–	–	–	–	Pelle ⁽⁸⁾	Il valore limite si applica a decorrere da quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. A partire da due anni e fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore, si applica un valore limite di 0,5 ppm (1,65 mg/m ³).

2. Al punto A dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE sono aggiunte le righe seguenti:

Nome agente	N. CE ⁽¹⁾	N. CAS ⁽²⁾	Valori limite						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ⁽³⁾			Breve durata ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Acrilnitrile	203-466-5	107-13-1	1	0,45	–	4	1,8	–	Pelle ⁽⁸⁾	I valori limite si applicano a decorrere da quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Composti del nichel	–	–	0,01 ⁽⁹⁾	–	–	–	–	–	Sensibilizzazione cutanea e dell'apparato respiratorio ⁽¹¹⁾	Il valore limite ⁽⁹⁾ si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025. Il valore limite ⁽¹⁰⁾ si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025. Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m ³ ⁽¹⁰⁾ .
			0,05 ⁽¹⁰⁾							

-
- (¹) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (²) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
- (³) Misurato o calcolato in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).
- (⁴) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.
- (⁵) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
- (⁶) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).
- (⁷) f/ml = fibre per millilitro.
- (⁸) Contribuisce in modo significativo al carico corporeo totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
- (⁹) Frazione respirabile, misurata come nichel.
- (¹⁰) Frazione inalabile, misurata come nichel.
- (¹¹) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.